VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 aprile 2013, presso la sede di FPT INDUSTRIAL S.p.A. di Foggia si sono incontrati:

la Direzione aziendale di FPT INDUSTRIAL S.p.A.

e

le OO.SS. provinciali di Foggia FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT unitamente alle RSA dello stabilimento di Foggia.

Premesso che

In data 9 aprile 2013 la società FPT INDUSTRIAL S.p.A. – stabilimento di Foggia , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, ha avviato con formale comunicazione trasmessa alle competenti OO.SS. ed alle RSA del predetto stabilimento una procedura di collocazione in mobilità, per riduzione del personale, di complessivi n°. 23 dipendenti, appartenenti allo stabilimento di Foggia, risultati strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 223/1991, nel corso dell'incontro odierno e dell'11 aprile 2013 l'Azienda ha ampiamente illustrato che il ricorso a tale misura trae motivo da un calo strutturale delle vendite nel mercato europeo dei veicoli industriali fino a 6 tonnellate, in particolare le immatricolazioni di questi veicoli hanno registrato una contrazione superiore all'8% nel 2012 rispetto al 2011 e le previsioni per il 2013 continuano a confermare un trend discendente di questo mercato di riferimento.

Tale andamento negativo ha riguardato i principali clienti dello stabilimento di Foggia (IVECO e FGA), le cui vendite nel segmento dei veicoli industriali fino a 6 tonnellate hanno segnato una rilevante flessione nel medesimo periodo.

Lo scenario sopra descritto si è riverberato negativamente sugli ordini dello stabilimento di Foggia, nello specifico i volumi produttivi del sito hanno avuto un decremento superiore all'11% nel 2012 rispetto al 2011 e mostrano una previsione per l'anno corrente di un'ulteriore contrazione dei volumi rispetto al 2012. Tali dati operativi hanno accentuato le insaturazioni dello stabilimento rispetto alla sua potenziale capacità produttiva.

Il basso livello della domanda di mercato dei prodotti dei clienti dello stabilimento di Foggia e, per conseguenza, dei manufatti di tale unità produttiva è, come noto, connesso allo sfavorevole andamento dell'economia in Italia e in Europa per il quale non si prevedono nel medio periodo segnali di ripresa.

Alla luce di ciò la contrazione dei volumi produttivi dello stabilimento di Foggia assume natura di strutturalità; ciò, unitamente alla situazione economica della società che non consente più di sostenere diseconomicità interne in una fase di mercato altamente competitiva, impone la necessità di intervenire sulla totalità degli oneri strutturali ed in particolare, per quel che qui interessa, sul personale indiretto i cui costi

fissi non sono più compatibili con gli attuali volumi di produzione e di fatturato, incidendo negativamente sui risultati aziendali e sulla competitività della stessa nel business di riferimento.

La decisione di adeguamento degli organici rappresenta, inoltre, una misura concreta di semplificazione delle strutture organizzative a supporto del manufacturing, volta a favorire una migliore sinergia fra le diverse attività degli enti aziendali alla continua ricerca della giusta ottimizzazione dei flussi di lavoro.

Nell'ambito dell'esame congiunto sono, inoltre, risultate impraticabili soluzioni alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro per n. 23 lavoratori di cui alla suddetta procedura in quanto le motivazioni che determinano l'eccedenza evidenziano la strutturalità dell'esubero delle risorse, che impone, in una logica di stretta consequenzialità, la cessazione dei rapporti di lavoro del personale coinvolto.

E' stata anche condivisa dalle Parti la mancanza di condizioni che consentano la riduzione del numero complessivo di eccedenze, che risulta peraltro coerente con il contesto operativo aziendale nell'attuale scenario competitivo di mercato e con le competenze e le figure professionali dallo stesso richieste, nonché la necessità di trovare una soluzione non traumatica ai problemi attuali.

Le Parti hanno quindi completato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge 223/1991, concordando quanto segue.

1. L'azienda procederà alla collocazione in mobilità di n. 23 lavoratori appartenenti allo stabilimento di Foggia convenendo come criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 223/1991, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, il possesso dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza e di ottenimento della pensione dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i suddetti requisiti nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 223/1991, ad integrazione del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le Parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, potranno inoltre essere verificate, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di servizio e con le specifiche competenze professionali e nell'ambito del periodo massimo di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2 della legge 223/1991, eventuali scelte individuali del lavoratore.

3. Le Parti definiscono che i requisiti di cui ai precedenti punti 1. e 2. costituiscono criterio di scelta convenzionale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 223/1991.

4. Fermo restando il criterio di cui al punto 1. per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità, e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi – compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali – le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, sollevando la stessa da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

5. Le Parti convengono inoltre che i lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di non opposizione alla collocazione in mobilità, in relazione alla sottoscrizione del quale l'Azienda riconoscerà agli stessi, in conseguenza della loro adesione al presente accordo, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1). L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui all'art. 411, comma 3, c.p.c., i cui fac-simile sono allegati al presente accordo, di cui sono parte integrante (Allegati 2 e 2 bis).

6. Le Parti si danno inoltre atto che in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra, potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione 2 bis, anch'esso allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante.

Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di cui al punto 1, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 236/1993, a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed entro il 31 dicembre 2013.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente e compiutamente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della legge 223/1991, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 stessa.

Letto, confermato, sottoscritto

Per FPT INDUSTRIAL S.p.A.

FIM - CISL

UILM - UIL

FISMIC

UGL METALMECCANICI

ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT

RSA

Allegato 1

Importi lordi di incentivazione all'esodo

erogabili a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione

ex art. 411 c.p.c.

ANNI DI MOBILITA'	**1°FASCIA** Fino a € 16.526,62	**2°FASCIA** Da € 16.526,63 a € 21.691,19	**3°FASCIA** Da € 21.691,20 a € 26.855,76	**4° FASCIA** Da € 26.855,77 a € 32.020,33	**5°FASCIA** Oltre € 32.020,33
1° anno	€ 2.744,97	€ 4.191,05	€ 6.386,51	€ 10.001,70	€ 12.170,82
2° anno e successivi	€ 4.509,70	€ 5.955,78	€ 8.507,08	€ 12.122,28	€ 14.291,40

Per i periodi di mobilità inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti

Allegato 2

VERBALE DI CONCILIAZIONE
IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, COMMA 3, C.P.C.
CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 19 APRILE 2013

Addì .....alle ore.....in Foggia il sig.....conciliatore sindacale designato dalla OO.SS....., a cui il lavoratore conferisce espresso mandato ai fini del presente atto, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

la società FPT INDUSTRIAL S.p.A. in persona del Sig.....in qualità di procuratore a mezzo procura notaio.....repertorio n°.....rilasciata in data.....

e

il lavoratore Sig.....nato a.....il.....dipendente della FPT INDUSTRIAL S.p.A. dal....., identificato a mezzo documento.....cod. fiscale.....

Il conciliatore, accertata l'identità e la capacità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini seguenti:

premesso che

- con lettera del 9 aprile 2013 l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente n. 23 lavoratori;

- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al licenziamento collettivo pari a n. 23 lavoratori;

- il Sig. ..... è alle dipendenze della FPT INDUSTRIAL S.p.A presso lo stabilimento di Foggia con mansioni di.....ed è inquadrato al...° gruppo professionale.....fascia del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011 e rinnovato l'8 marzo 2013;

- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data 19 aprile 2013 con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal .....(ultimo giorno del rapporto di lavoro);

- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. ..... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente collocazione in mobilità;

2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data 19 aprile 2013 a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. ..... l'importo forfettario lordo di € ..... , che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;

3. il Sig. ....., con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con FPT INDUSTRIAL S.p.A. Il Sig. ..... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949 n. 264, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dall'art. 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

4. a fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al Sig. ....., l'ulteriore importo forfettario lordo di €. 650 (seicentocinquanta/00), anch'esso erogato contestualmente alla liquidazione del TFR;

5. in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il Sig ..... dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti della FPT INDUSTRIAL S.p.A. e nei confronti delle altre Società facenti parte dei Gruppi FIAT S.p.A. e FIAT INDUSTRIAL S.p.A. ad ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

Per la Società

.....

Il lavoratore

.....

Il conciliatore

.....

Allegato 2 bis

VERBALE DI CONCILIAZIONE
IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, COMMA 3, C.P.C.
CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 19 APRILE 2013

Addì .....alle ore.....in Foggia il sig.....conciliatore sindacale designato dalla OO.SS....., a cui il lavoratore conferisce espresso mandato ai fini del presente atto, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

la società FPT INDUSTRIAL S.p.A. in persona del Sig.....in qualità di procuratore a mezzo procura notaio.....repertorio n°.....rilasciata in data.....

e

il lavoratore Sig.....nato a.....il.....dipendente della FPT INDUSTRIAL S.p.A. dal....., identificato a mezzo documento.....cod. fiscale.....

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini seguenti:

premesso che

- con lettera del 9 aprile 2013 l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente n. 23 lavoratori;

- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al licenziamento collettivo pari a n. 23 lavoratori;

- il Sig. ..... è alle dipendenze della FPT INDUSTRIAL S.p.A presso lo stabilimento di Foggia con mansioni di.....ed è inquadrato al .....gruppo professionale.....fascia del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011 e rinnovato l'8 marzo 2013;

- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data 19 aprile 2013 con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal .....(ultimo giorno del rapporto di lavoro);

- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. ..... accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente collocazione in mobilità;

2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data 19 aprile 2013 a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. ..... l'importo forfettario lordo di € . ....., che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;

3. il Sig. ....., con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con FPT INDUSTRIAL S.p.A. Il Sig. ..... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 29 aprile 1949 n. 264, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dall'art. 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Per la Società

.....

Il lavoratore

.....

Il conciliatore

.....

VERBALE DI INCONTRO TRA

FPT INDUSTRIAL S.p.A. Stabilimento di Foggia

E

LE OO.SS. FIM-CISL, UILM-UIL, UGL METALMECCANICI, FISMIC, AQCF

Foggia, 19/4/2013

In relazione al verbale di accordo siglato in data odierna, le parti convengono di incontrarsi entro il mese di Ottobre 2013, al fine di verificare l'andamento della procedura di mobilità avviata con lettera del 9 Aprile 2013.

Per FPT INDUSTRIAL S.p.A.

FIM - CISL

UILM - UIL

FISMIC

UGL METALMECCANICI

ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT

RSA